REGOLAMENTO (CEE) N. 1117/80 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 1980
che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle etichette, filati di ciniglia, tulli e ricami, della categoria di prodotti n. 62 (codice 0620), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2894/79 dl Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato ; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione ;

considerando che per le etichette, filati di ciniglia, tulli e ricami, della categoria di prodotti n. 62, il massimale è fissato a 11 tonnellate ; che, alla data del 28 aprile 1980, le importazioni della Comunità di etichette, filati di ciniglia, tulli e ricami, della categoria di prodotti n. 62, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2894/79 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 10 maggio 1980 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Corea del Sud :

Numero di codice	Categoria N.	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1980	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0620	62	58.06	58.06-10 ; 90	Etichette, scudetti e simili, tessuti ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati
		58.07		Filati di ciniglia ; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce 52.01 e dai filati di crine spiralati ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza ; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili :
			58.07-31 ; 39 ; 50 ; 80	Filati di ciniglia ; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza ; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simli
		58.08	58.08-10 ; 90	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti). lisci
		58.09	58.09-11 ; 19 ; 21 ; 31 ; 35 ; 39 ; 91 ; 95 ; 99	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati ; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi
		58.10	58.10-21 ; 29 ; 41 ; 45 ; 49 ; 51 ; 55 ; 59	Ricami in pezza, in strisce o in motivi

(1) GU n. L 332 del 27. 12. 1979, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione